



## ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LE TASSE DI ALLACCIAMENTO ALLA CANALIZZAZIONE PUBBLICA - SEZIONE DI CHIRONICO

### Il Municipio di Faido,

in applicazione dell'art. 192 (LOC) e richiamato il Regolamento comunale delle canalizzazioni della sezione di Chironico (art. 35), emana la seguente

### o r d i n a n z a:

#### Art. 1 Tassa di allacciamento

Per ogni singolo allacciamento

**fr. 400.- (IVA esclusa)**

#### Art. 2 Procedura di tassazione e di esazione / Reclami

Il Municipio, tramite l'ufficio contabilità, al momento dell'allacciamento alla canalizzazione pubblica di ogni singolo mappale, notifica al proprietario, rispettivamente all'amministratore della proprietà, la relativa tassa amministrativa.

Contro la tassazione è dato reclamo (per scritto) al Municipio entro un termine perentorio di 15 giorni dalla notificazione.

Il reclamo non sospende l'obbligo del pagamento.

La tassa deve essere pagata entro 30 giorni dalla notificazione. Dopo un primo richiamo sarà intimata la diffida, per la quale è percepita una tassa di fr. 10.-.

La fattura emessa del Comune cresciuta in giudicato, costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 80 della legge federale sull'esecuzione e fallimento.

Le spese causate dall'incasso forzato sono poste a carico dell'utente in mora, oltre agli interessi al tasso valido per le imposte comunali.

#### Art. 3 Rimedi di diritto

Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato conformemente agli artt. 208 e seguenti LOC. Il ricorso non ha effetto sospensivo (art. 71 LPamm).

#### Art. 4 Disposizioni abrogative / Entrata in vigore

Contro la presente ordinanza è dato ricorso al Consiglio di Stato, entro i termini di pubblicazione, ai sensi degli artt. 208 e seguenti LOC.

La presente ordinanza abroga ogni altra disposizione contraria o incompatibile ed entra in vigore retroattivamente al 1° gennaio 2019.

Per Il Municipio di Faido  
Il Sindaco La Segretaria  
Ing. R. David A. Pedrini

